



DISPOSIZIONI PERMANENTI PER LA SICUREZZA E INDICAZIONI NORMATIVE

La scuola si propone quale ambiente di apprendimento nel suo duplice aspetto di istruzione e di educazione alla convivenza regolata da norme. La gestione della sicurezza è affidata a diverse figure professionali per le quali sono definite specifiche attribuzioni. La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e vigilare sugli alunni (ex artt. 2043 e 2048 cod.civ.)

Gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti in modo da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. La vigilanza su minori con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore assegnato dal Comune o dal docente della classe; costoro, in caso di necessità, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico.

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA E PERMANENZA A SCUOLA

Premessa:

- la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti prioritari per la Scuola;
- è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;
- la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva dei genitori; la sentenza del 26 aprile 2010 della Corte di cassazione si pronuncia in questi termini: "con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso".

Pertanto gli alunni non possono mai uscire dall'aula da soli, neanche per recarsi in bagno. Devono essere accompagnati da un docente, nel caso di compresenze, o da un collaboratore scolastico.

- la nota MIUR 2379 del 12 dicembre 2017 che richiama l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico, esonerando così il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza. Ai soli genitori della scuola secondaria di I grado viene consegnata una liberatoria per autorizzare gli alunni all'uscita autonoma ai sensi della Legge n. 172 4/12/2019.

ENTRATA

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche (anche pomeridiane) per accogliere gli alunni in classe, in quanto il giardino/cortile della scuola è considerato pertinenza della stessa. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori o in presenza dell'autorizzazione all'uscita autonoma per gli alunni i cui genitori presentino regolare richiesta al dirigente, secondo quanto previsto dalla Legge 172/2017. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo o alla fine delle lezioni se autorizzato dal genitore.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Gli alunni

- al suono della prima campana entrano dal cancello;
- accedono all'ingresso e salgono, in maniera ordinata, alle aule.

I genitori

- controllano che i propri figli rispettino la puntualità all'inizio delle lezioni (ingresso 8,25 per la primaria e 8,00 per la secondaria);
- al suono della campana possono accompagnare i figli solo fino al cancello (plesso via Bottego) o fino ai gradini (plesso via San Mamete)
- controllano gli avvisi degli insegnanti in merito ai ritardi e alle assenze dei figli;
- giustificano, adducendo adeguata motivazione, i ritardi e le assenze dei figli;
- avvisano gli insegnanti nei casi in cui i figli si debbano assentare per lunghi periodi;
- possono richiedere l'ingresso posticipato motivando la richiesta al Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti

- rispettano la puntualità dell'orario di inizio delle lezioni;
- si presentano a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (anche pomeridiane) per vigilare l'ingresso degli alunni;
- controllano scrupolosamente le assenze e i ritardi degli alunni e le firme delle giustificazioni e degli avvisi;
- annotano sul registro di classe o altro documento utilizzato le eventuali inadempienze;
- ammettono comunque alle lezioni gli alunni in ritardo;
- nel caso di assenze ripetute e/o prolungate non motivate, comunicano al Dirigente Scolastico gli estremi del caso.

SCUOLA DELL'INFANZIA

I genitori

- devono rispettare e far rispettare anche alle persone delegate per accompagnare e/o ritirare i bambini la puntualità sugli orari di entrata dalle ore 8 alle ore 9 e di uscita dalle ore 15,45 alle 16,00 e non sostare nell'atrio antistante l'entrata della scuola dell'infanzia nell'attesa dell'apertura sia meridiana che antimeridiana sia dopo la chiusura alle ore 9 che alle ore 16 (se non concordato con le insegnanti durante il primo periodo di inserimento)

- controllano che il corredo dei propri figli, riposto negli armadietti, sia adeguato alla stagione, per poter sostituire gli indumenti che si sono bagnati o sporcati durante le attività didattiche o nel tragitto per raggiungere la scuola (sacchetto, cambio etc)
- controllano sempre gli avvisi posti nella bacheca delle comunicazioni all'interno della scuola dell'infanzia oltre che sul sito della nostra scuola.
- si accertano che non vengano mai lasciati negli armadietti spogliatoi, personali e/o condivisi, merende bibite, caramelle, medicine. I farmaci salvavita dopo la procedura richiesta ed avvallata dal presidio medico, verranno riposti in un spazio dedicato con annesso protocollo in sezione.
- avvisano gli insegnanti nel caso in cui i propri figli si debbano assentare per lunghi periodi comunicandolo poi in forma scritta alla segreteria della nostra scuola per non rischiare di perdere il posto, se assenti ingiustificati per 30 giorni.
- possono richiedere ingressi ed uscite ritardate o anticipate motivando la richiesta al Dirigente Scolastico (terapie riabilitative per bambini certificati o per gravi e comprovate problematiche familiari)
- devono comunicare tempestivamente situazioni familiari particolari nel caso in cui vi siano interventi o disposizioni giudiziali emesse da organo competente avviate o attuate dopo la frequenza.
- segnalano qualora il proprio bambino/a effettui terapia farmaceutica per malattie particolari o che abbia bisogno della somministrazione di un farmaco salva vita (in questo caso la segreteria si attiverà per adempiere alla procedura necessaria)
- compilano il registro dei ritardi in ogni sua parte sia in entrata che in uscita.
- assicurano la reperibilità telefonica durante la permanenza a scuola dei propri figli in caso di comunicazioni urgenti riguardo lo stato di salute di questi ultimi.
- garantiscono tempestività nella risposta se chiamati dalla scuola e medesima tempestività nel ritiro del bambino segnalato

Gli insegnanti

- Il personale docente si troverà a scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività didattiche ed attenderà, dopo l'apertura da parte del collaboratore scolastico, l'arrivo alle ore 8,00 dei bambini accompagnati dai genitori o altro familiare all'interno della scuola dell'infanzia. Gli accompagnatori provvederanno a svestire il bambino/a da indumenti pesanti (invernali o indumenti bagnati dalla pioggia etc..) riponendoli nell'armadietto personale o condiviso con un altro coetaneo/a contraddistinto con il proprio nome, foto o autoritratto dello stesso/a. Infine, prima di condurli in sezione, sostituirà le scarpe utilizzate all'esterno con calzature adeguate alla scuola dell'infanzia che il bambino utilizzerà sino al termine della giornata scolastica. Per tutte queste operazioni, gli accompagnatori dovranno far accomodare il bambino/a sulle panche in legno poste accanto agli armadietti spogliatoio ed evitare tassativamente, durante l'operazione di vestizione, di posizionare i bambini sopra gli armadietti. L'obbligo di vigilanza permanente è lo stesso degli altri gradi di istruzione della scuola.
- comunicano al Dirigente incongruenze riscontrate su dichiarazioni o deleghe depositate o da depositare (autorizzazioni privacy, autorizzazioni foto etc)
- controllano e custodiscono il farmaco salvavita in appositi luoghi, avendo cura di tenerlo lontano dalla portata dei bambini, ma alla portata dell'adulto che lo deve somministrare
- contattano tempestivamente la famiglia dei bambini che presentano problematiche di salute (rialzo febbrile, dissenteria, vomito etc) annotando chi effettua la telefonata, a che ora, chi ha risposto e a che ora, e annotando, inoltre, il tempo trascorso tra la telefonata e il ritiro del bambino.

I collaboratori scolastici di tutti gli ordini di scuola

- aprono il cancello all'ora stabilita
- sorvegliano l'entrata degli alunni, in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola;
- in caso di ritardo o di assenza di qualche insegnante fanno accedere gli alunni alle aule e li sorvegliano, avvisando tempestivamente il responsabile di plesso o un insegnante del plesso; alla scuola dell'infanzia, in assenza dell'insegnante delle ore 8,00 la collaboratrice comunicherà tempestivamente in segreteria (se non fatto dall'insegnante) l'assenza e non potrà accogliere i bambini sino all'arrivo dell'insegnante che la dovrà sostituire o all'arrivo della seconda insegnante che prenderà servizio alle ore 8,30
- prestano attenzione affinché nessun alunno si trattenga nel cortile, prima, durante e dopo l'orario scolastico.
- alla scuola dell'infanzia prestano attenzione affinché nessun alunno e nessun genitore passi dal corridoio dell'infanzia per accedere al piano della primaria durante e dopo l'orario dell'entrata.
- qualora il personale in servizio alla scuola dell'infanzia aderisse a scioperi indetti da qualsiasi sigla sindacale, e, di conseguenza, il servizio di sorveglianza di collaborazione e di aiuto durante tutta la giornata scolastica risultasse deficitario e inesistente per un grado di scuola popolato da minori bisognosi di cure che le sole insegnanti senza compresenza non riescono a garantire (al mattino dalle 8 alle 11 non vi è compresenza così come dalle 13-13,30 alle 16,00) il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore S.G.A., potrebbe valutare la sospensione dei servizi assicurati.
- si rendono disponibili a comunicare alla segreteria per effettuare chiamate per comunicare lo stato di salute dei bambini che presentano rialzo febbrile etc qualora le insegnanti si trovassero in sezione da sole senza compresenza.

I ritardi degli alunni vanno comunque giustificati e i ritardi frequenti saranno comunicati al Dirigente per le opportune verifiche. Gli alunni, una volta giunti a scuola, saranno comunque accolti anche se non hanno giustificazione per l'ingresso in ritardo o in casi straordinari.

USCITA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Durante l'uscita si attuano tutti i comportamenti atti a non disturbare e/o danneggiare persone e cose, anche per prevenire rischi di incidenti.

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelievo che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata.

Non è possibile delegare al ritiro dei propri figli una persona minorenni.

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, **ritiene sia opportuno che gli alunni della scuola primaria siano sempre ritirati da persona adulta (genitori o delegati)** al termine delle lezioni. Per loro è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato tramite la compilazione del modulo fornito dalla scuola.

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del necessario sviluppo delle autonomie personali, **ritiene che gli alunni della scuola secondaria** (che abbiano tutte le caratteristiche presenti nella legge 172/2017 del 4 dicembre), possano uscire in autonomia, sempre che vi sia **l'autorizzazione** dei genitori presentata annualmente. Il modello verrà consegnato in forma cartacea a tutte le famiglie: ogni famiglia può liberamente scegliere se compilarlo oppure no. Nel caso di non compilazione, l'alunno dovrà sempre essere consegnato da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato tramite la compilazione del modulo di delega.

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza avviso da parte dei genitori, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il responsabile di plesso affinché si prendano i provvedimenti del caso (chiamata alla polizia locale, informazione ai Servizio Sociali e/o al servizio Tutela Minori in casi ripetuti).

In caso di visita di istruzione, se il rientro è previsto entro il termine delle lezioni valgono le regole sopra descritte sia per la primaria sia per la secondaria e l'infanzia. In caso di rientro oltre l'orario scolastico, per gli alunni è obbligatoria la presenza del genitore o di persona opportunamente delegata. In caso di ritardo/anticipo del pullman rispetto all'orario previsto, sarà cura del docente avvisare uno dei genitori rappresentanti di classe.

Gli alunni

- possono lasciare in aula il materiale riposto in ordine;
- alla fine delle lezioni riportano a casa tutto il materiale, salvo indicazioni diverse da parte dell'insegnante;
- escono dall'aula al suono della campana e ordinatamente raggiungono il cancello d'uscita accompagnati dall'insegnante;
- gli zaini vanno tenuti sulle spalle
- durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata.

I genitori

- possono delegare le persone al ritiro dei propri figli compilando l'apposito modello fornito dalla scuola;
- consegnano alla scuola il modulo con indicate le modalità di ritiro del figlio con deleghe;
- possono richiedere al Dirigente Scolastico l'uscita anticipata periodica .

i genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare la scuola dell'imprevisto con congruo anticipo.

Gli insegnanti

- organizzano il proprio lavoro in modo che la classe possa mettere in ordine il materiale pochi minuti prima del termine delle lezioni;
- accompagnano gli alunni fino all'uscita e li consegnano al genitore o alla persona delegata. In caso di assenza del genitore (per gli alunni che devono essere ritirati), si tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non

fosse possibile, la scuola prenderà i provvedimenti del caso (chiamata alla polizia locale, informazione ai Servizio Sociali e/o al servizio Tutela Minori in casi ripetuti).

- per la scuola dell'infanzia le insegnanti attendono in sezioni con i bambini l'arrivo dei genitori o delle persone delegate alle quali consegnano i bambini.

I collaboratori scolastici

- vigilano e sorvegliano sempre lo spazio dei corridoi e durante gli intervalli
- controllano il regolare deflusso degli alunni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

I collaboratori scolastici

- accompagnano in bagno i bambini (quando le insegnanti sono sole con l'intero gruppo classe e non hanno compresenza), li aiutano, li cambiano e li riportano nella sezione di appartenenza.
- controllano e vigilano l'afflusso dei genitori che si muovono all'interno della scuola dell'infanzia al momento dell'uscita, controllando che nessun genitore possa utilizzare il corridoio di comunicazione per raggiungere i piani della scuola primaria.
- controllano che i bambini non consumino all'interno della scuola merende ed altro
- conclusa l'uscita e dopo che tutti i bambini hanno lasciato l'edificio, chiudono a chiave la porta di accesso alla scuola dell'infanzia.
- controllano che nessun genitore e nessun bambino sostino o rientri oltre le ore 16 all'interno della scuola dell'infanzia.

Milano, 24/10/2019

Prot. n. 3422/B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Caleffi

LA COMMISSIONE SICUREZZA

Ins. Greco Rossella – RLS

Ins. Caruso Fiorina – ASPP

Ins. Pizzileo Agata L. – ASPP

Ins. Aliquo' Graziella – ASPP

Ins. Arpante Moira – ASPP

Ins. Erranti Maria Rita – ASPP

Ins. Mariani Lorena – ASPP

Ins. Crimi Francesca M. – ASPP

Ins. Rossi Fabrizio – ASPP

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993